



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “XX SETTEMBRE”
Via Arnaldo da Brescia, 4 – Rimini - Tel./Fax 0541/383012
e.mail: rnic81600b@istruzione.it

Circolare interna n. 11

Rimini, 23/09/2020

Alle famiglie degli alunni dell'IC XX Settembre

Ai docenti dell'IC XX Settembre

Nella previsione che possano avvenire spostamenti ed ingressi nel nostro Paese di alunni da Paesi stranieri, pare opportuno ricordare le indicazioni del Ministero della salute a riguardo.

Le misure per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, contenute nel [DPCM 7 agosto 2020](#), sono state prorogate **fino al 7 ottobre** dal [DPCM 7 settembre 2020](#). I precedenti elenchi contenuti nell'allegato 20 del DPCM 7 agosto sono stati recepiti e precisati nell'[Allegato C](#) che individua sei gruppi di Paesi, per i quali sono previste differenti limitazioni. Nel dettaglio:

Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano
(Elenco A - Allegato C DPCM 7 settembre 2020)

- 1) Nessuna limitazione

Paesi UE (tranne la Romania, che fa parte dell'elenco C, e con specifiche disposizioni per Croazia, Grecia, Malta, Spagna e per la Francia limitatamente alle Regioni Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Île-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra), Schengen, Regno Unito e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco
(Elenco B - Allegato C DPCM 7 settembre 2020)

- Sono consentiti senza necessità di motivazione, quindi anche per TURISMO, e senza obbligo di isolamento al rientro, gli spostamenti da/per i Paesi dell'UE (tranne Romania), a condizione di non avere transitato o soggiornato nei 14 giorni antecedenti l'ingresso in Italia, nei territori degli elenchi C, D, E, o F. Rimane l'obbligo di compilare un'autodichiarazione (Tranne che per Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano).

Croazia, Grecia, Malta, Spagna e Francia (limitatamente alle Regioni Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Île-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra): il Ministro della Salute, con l'ordinanza 21 settembre 2020 oltre a quanto già previsto per i Paesi UE, ha stabilito che coloro che entrano/rientrano in Italia da questi Paesi (dopo soggiorno o anche solo transito) dal 22 settembre e fino a nuovo ordine, devono anche:

- 1) presentare un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

oppure

- sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento. In attesa di sottoporsi al test presso l'azienda sanitaria locale di riferimento si deve osservare l'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.

inoltre devono:

- comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, anche se asintomatici.
- Segnalare con tempestività la situazione all'Autorità sanitaria, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, attraverso i numeri telefonici dedicati e sottoporsi ad isolamento fiduciario.

L'[Allegato C](#) del DPCM 7 settembre 2020 chiarisce che rientrano **nell'elenco E** tutti i territori francesi, britannici e olandesi, comunque denominati, collocati al di fuori del continente europeo. **Rientrano invece nell'elenco B:**

le isole Far Oer, la Groenlandia, le isole Svalbard e Jan Mayen, Gibilterra, Isole del Canale, Isola di Man, basi britanniche nell'isola di Cipro, Azzorre e Madeira, territori spagnoli nel continente africano.

Romania

(Elenco C - Allegato C DPCM 7 settembre 2020)

Sono consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione da/per questi Paesi (a condizione di non avere transitato o soggiornato nei 14 giorni antecedenti l'ingresso in Italia, nei territori degli elenchi E, o F.) ma, al rientro in Italia, vige l'obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, è necessario compilare un'autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione).

Spostamenti da/per Paesi extra UE senza obbligo di motivazione

Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Thailandia, Tunisia, Uruguay

(Elenco D - Allegato C DPCM 7 settembre 2020)

Sono consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi senza necessità di motivazione (a condizione di non avere transitato o soggiornato nei 14 giorni antecedenti l'ingresso in Italia, nei territori degli elenchi E, o F.). Tuttavia, al rientro in Italia, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un'autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione). La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall'Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei limiti all'ingresso.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Lara Verzola

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93